

N. [redacted] R.G. notizie di reato  
N. [redacted] R.G. Tribunale

N. Reg. Sent.  
[redacted]//  
Data del Deposito:

Data di Irrevocabilità:

N..... Reg. Esec.

N..... C. P.

Redatta scheda il



TRIBUNALE DI PAVIA

SENTENZA

(Artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Innanzi al Tribunale di Pavia – sez. penale – in composizione monocratica in persona della dott.ssa [redacted], alla pubblica udienza del [redacted] ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[redacted] nata in [redacted] il [redacted], elettivamente domiciliata presso il proprio difensore di fiducia Avv. [redacted] del Foro di [redacted], con studio sito in [redacted] n. [redacted];  
libero, già presente, oggi assente.

IMPUTATO:

del delitto previsto e punito dall' art. 385 c.p., perché, essendo sottoposto al regime di detenzione domiciliare (ordinanza n. [redacted] – n. [redacted] SIUS e n. [redacted] SIEP emessa il [redacted] dal Tribunale di Sorveglianza di Milano) presso la propria abitazione in [redacted] se ne allontanava senza autorizzazione, essendosi recato presso la [redacted]  
Commesso a [redacted] in data [redacted]

N. [REDACTED] R.G. notizie di reato  
N. [REDACTED] R.G. Tribunale

**Conclusioni delle parti:**

PM: chiede la condanna ad anni 8 di reclusione;

Difesa: assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p.; in sub. minimo della pena, riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge

## MOTIVAZIONE

Si è proceduto con giudizio ordinario nei confronti di [REDACTED], citato direttamente a giudizio dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, affinché venisse giudicato per il reato a lui ascritto.

All'udienza del [REDACTED], constatata la regolare costituzione delle parti, veniva aperto il dibattimento, con conseguente ammissione delle prove richieste dalle parti.

In data odierna si è svolta l'istruzione dibattimentale ed è stato esaminato [REDACTED] ed ha altresì avuto luogo la discussione, nel corso della quale le parti hanno illustrato e formulato le rispettive conclusioni, come sopra trascritte.

Quindi il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato sentenza mediante lettura del dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione nel termine di novanta giorni.

---

Assume la Pubblica Accusa che l'odierno imputato, pur essendo sottoposto al regime di detenzione domiciliare - come da ordinanza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano il [REDACTED] - presso la propria abitazione sita in [REDACTED] n. [REDACTED] in data [REDACTED] se ne sia allontanato senza preventiva autorizzazione, in quanto si sarebbe recato presso la [REDACTED]

Il teste [REDACTED], all'epoca dei fatti per cui si procede in servizio presso la [REDACTED], ha riferito di essere intervenuto insieme ad alcuni colleghi, [REDACTED] presso la [REDACTED], per placare i disordini insorti a seguito delle misure applicate nel periodo emergenziale del Covid-19: in particolare, all'interno della [REDACTED] c'era una sommossa, mentre all'esterno una manifestazione organizzata dai parenti dei soggetti detenuti.

Ebbene, il teste ha ricordato di essere intervenuto nella tarda serata dell' [REDACTED] proprio al fine di sedare la concitata situazione all'esterno dell'edificio, ove stavano manifestando circa un centinaio di persone (*"tra l'ottantina e un centinaio"*), riferendo che lui era posizionato vicino all'ingresso dell'edificio (raffigurato nella foto [REDACTED] acquisita agli atti) e precisamente *"all'altezza della sbarra che si alza"*.

Mentre era schierato con i colleghi davanti all'ingresso carraio del carcere per formare uno "scudo" ed impedire l'accesso alla struttura, aveva notato una macchina avvicinarsi, da cui era

sceso un soggetto che aveva riconosciuto come l'odierno imputato (a lui noto), che teneva in braccio la figlia ed era accompagnato dalla moglie.

Tuttavia, [REDACTED] ha precisato come sul momento non fosse stato in grado di procedere ad un immediato accertamento delle generalità effettive del soggetto, riferendo "non era stato possibile fare un riscontro immediato perché appunto eravamo, tutta la Questura di Pavia, piuttosto che Carabinieri e altre forze di polizia, impegnati in quell'ordine pubblico molto delicato" ed aveva successivamente accertato come [REDACTED] fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, con il permesso di uscire unicamente dalle 10.00 alle 12.00 per provvedere alle proprie esigenze.

[REDACTED] ha infine ricordato che il soggetto sceso dall'autovettura, riconosciuto come l'odierno imputato, fosse vestito di scuro e non indossasse la mascherina volta alla prevenzione del contagio.

Durante il controesame, la Difesa ha mostrato al teste una fotografia ritraente il volto del [REDACTED] in primo piano (fotografia [REDACTED], acquisita agli atti), ma [REDACTED] ha dichiarato di non riconoscere in tale soggetto l'imputato.

Infine, il teste ha visionato un video prodotto dalla Difesa, contenente il filmato del momento della manifestazione, per ricostruire dove fosse posizionato il soggetto al momento dell'intervento, e ha dichiarato di averlo visto prima delle camionette dei Carabinieri, posizionate a barriera per impedire ai manifestanti di avvicinarsi eccessivamente alla Casa Circondariale.

Ebbene, alla luce delle prove assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non risulta raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

Invero, lo stesso teste oggi sentito ha descritto il contesto in cui si era trovato ad intervenire fuori dal carcere come estremamente concitato, essendo i manifestanti circa un centinaio, ed ha inoltre dichiarato che la visibilità era ridotta, in quanto i fatti erano avvenuti nella tarda serata dell' [REDACTED]; non solo, [REDACTED] ha ammesso che, al momento della manifestazione, essendo il contesto (come detto) estremamente delicato e concitato, non era riuscito a procedere all'identificazione del soggetto sceso dall'autovettura, e quindi ad accertare che fosse effettivamente [REDACTED] e non invece un diverso soggetto.

Infine, il teste - che ha dichiarato di aver visto e riconosciuto l'imputato senza mascherina - non ha in data odierna riconosciuto il [REDACTED] nella foto mostratagli dalla Difesa, raffigurante invece proprio il primo piano del volto dell'imputato; da tale elemento è lecito dedurre che [REDACTED] non abbia piena conoscenza dei tratti somatici dell'imputato e che pertanto potrebbe averlo confuso con un altro soggetto al momento della manifestazione, considerato anche che erano distanti e che la visibilità era ridotta.

Pertanto, poiché è rimasta contraddittoria la prova dell'ascrivibilità del reato a [REDACTED], quest'ultimo deve essere assolto per non aver commesso il fatto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 530, comma 2, c.p.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 comma II c.p.p.,

ASSOLVE

[REDACTED] del reato ascritto per non aver commesso il fatto.

Motivazione entro novanta giorni.

Pavia, [REDACTED]

IL GIUDICE

depositato in cancelleria

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO